



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
394	11/05/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IL CODICE C.I.G. È IL SEGUENTE: Z4F2CE6C0D. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

- Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente servizio per taglio erba lungo le strade comunali e di quelle di competenza comunale e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice.
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi..... . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;
- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo *“..... per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”*;
- Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione di listini, cataloghi elettronici, ricerca internet, confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: **ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE** di Corropoli ;
- Dato atto che nel precedente appalto del 2019 il citato operatore economico ha eseguito le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto dei termini e costi pattuiti;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione ed allo stesso prezzo e

costo dell'anno precedente pur con l'aggiunta di ulteriori lavori come la decespugliazione e pulizia dei marciapiedi nella zona Bivio.

Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

- Constatato che il prezzo praticato è di 30.000,00 euro, più IVA;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di sicurezza lungo le strade comunali invase da materiale erboso;
 - l'oggetto del contratto riguarda il servizio di taglio erba lungo le strade comunali e quelle di competenza;
 - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
 - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 30.000,00 (IVA esclusa) e quindi per un totale complessivo di € 36.600,00 a favore della ditta *ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE* di Corropoli;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 36.600,00 IVA compresa, al cap. 2010/01 del bilancio corrente esercizio;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con

il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente